

DETPRES DEL 19 DICEMBRE 2018 N. 527

“Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, in attuazione dell'art.1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
Modifiche agli articoli 5, 6 e 9.

## IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il quale sono state attribuite all'Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, la cui attuazione è a carico del bilancio dell'Inail, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 11 dicembre 2018, n. 21 “Integrazione delle linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”;

vista la propria determinazione 11 luglio 2016, n. 258 con la quale è stato approvato il “Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in attuazione dell'articolo 1 comma 166, legge 23 dicembre 2014, n.190”;

tenuto conto dell'esperienza maturata dall'emanazione del citato Regolamento;

rilevata l'opportunità di modificare gli articoli 5, 6 e 9 del Regolamento, allo scopo di semplificare il procedimento di attivazione dei progetti di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro mirati alla conservazione del posto di lavoro e alla ricerca di nuova occupazione per facilitare l'accesso dei datori di lavoro alle misure di sostegno predisposte dall'Istituto;

ritenuto, pertanto, di fissare nella misura di 135.000 euro un unico limite complessivo della spesa sostenibile dall'Istituto rimborsabile al datore di lavoro, utilizzabile indistintamente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, fermo restando il limite di 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione;

ritenuto che, in base alla normativa vigente, anche al fine di agevolare il datore di lavoro nella predisposizione del piano esecutivo e nell'acquisizione della documentazione richiesta a corredo dello stesso, sia sufficiente, per ciascun intervento, l'acquisizione di un solo preventivo da parte del datore di lavoro in luogo dei tre attualmente richiesti;

ritenuto necessario valorizzare i progetti di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro proposti dal datore di lavoro, quale soggetto direttamente responsabile della realizzazione di accomodamenti ragionevoli disciplinando gli interventi realizzati autonomamente dal datore di lavoro per ragioni di necessità e urgenza;

ritenuto di semplificare gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro per accedere alle misure di sostegno previste dal Regolamento, non ritenendo necessario richiedere agli stessi di assicurare, relativamente agli operatori economici individuati per l'elaborazione dei preventivi, che il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica non abbiano riportato condanne definitive per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio o ricettazione e che non siano destinatari di misure interdittive antimafia;

ritenuto, altresì, di elevare il limite massimo complessivo delle spese rimborsabili al datore di lavoro per eventuali consulenze tecniche, necessarie per la realizzazione di ciascun intervento, prevedendo aliquote decrescenti per scaglioni di importo;

vista la relazione del Direttore generale in data 11 dicembre 2018,

## DETERMINA

di approvare le modifiche agli articoli 5, 6 e 9 del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", come di seguito indicato:

### **Articolo 5**

*(Copertura finanziaria e misura massima della spesa sostenuta dall'Inail)*

al comma 2 dopo le parole "rimborsabile al datore di lavoro di cui al successivo articolo 6" sono inseriti i seguenti punti in luogo di quelli esistenti:

- 135.000 euro per tutti gli interventi di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) nella misura massima del cento per cento dei costi ammissibili;
- 15.000 euro per tutti gli interventi di cui alla lettera c) nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili;

### **Articolo 6**

*(Elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo)*

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

*Gli interventi di cui all'articolo 4 sono individuati:*

- *nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità tecniche dell'Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro;*
- *nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto dal datore di lavoro, condiviso dal lavoratore e valutato secondo le disposizioni dei seguenti commi dall'equipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità tecniche dell'Istituto;*

al comma 8:

le parole "tre preventivi", sono sostituite dalle seguenti: *un preventivo.*

le parole "il cui titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica non abbiano riportato condanne definitive per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio o ricettazione e che non siano destinatari di misure interdittive antimafia" sono soppresse;

al comma 10:

le parole "nel limite massimo complessivo del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: *nei sottoindicati limiti massimi complessivi* e dopo la parola "strumentali" sono aggiunte le seguenti: *venti per cento per importi fino a euro 20.000, quindici per cento per importi da 20.001 fino a 75.000 euro, dieci per cento per importi da 75.001 fino a 150.000 euro;*

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

*Nei casi in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato il procedimento di elaborazione del progetto di cui ai precedenti commi o prima che sia stato emesso il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 9, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro, l'Istituto, verificate la necessità e l'urgenza degli interventi realizzati e la personalizzazione degli stessi in relazione alle specifiche esigenze di reinserimento del disabile da lavoro, rimborsa i costi sostenuti dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo ritenuto congruo ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Qualora gli accomodamenti ragionevoli realizzati dal datore di lavoro costituiscano parziale attuazione del progetto successivamente autorizzato dall'Istituto, i costi degli stessi sono computati ai fini del limite massimo complessivo di spesa sostenibile.*

**Articolo 9**

*(Approvazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato  
e del piano esecutivo)*

Al comma 3, le parole: “o ai soggetti individuati per l’esecuzione dei lavori o per la fornitura di beni o servizi” sono soppresse.

f.to prof. Massimo De Felice